



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE-TIPO PER LO SVOLGIMENTO DA PARTE DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA DELLA FUNZIONE DI STAZIONE APPALTANTE PER I COMUNI DEL TERRITORIO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 88 DELLA LEGGE N. 56/2014.

L'anno duemilaquindici addì venti del mese di novembre, alle ore 21,00 nella Sala delle adunanze consiliari.

Previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

N. d'ord.	Cognome e Nome	Presenti	Assenti
1	TRAVERSO Marco	X	
2	ALLIANO Giovanni	X	
3	DIVANO Agostino	X	
4	BOTTARO Luigi		X
5	VACCARI Caterina		X
6	MONTECUCCO Angelo	X	
7	ALIANO Sabrina	X	
8	MASSONE Alessia	X	
9	FIRPO Gian Carlo	X	
10	FRISONE Mattia	X	
	Totali	8	2

Assiste l'adunanza con funzioni consecutive, referenti e di assistenza, l'infrascritto Segretario Comunale Sig.ra LA PEPA dr.ssa Domenica il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, il Signor TRAVERSO Marco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 4 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il comma 3-bis dell'art. 33 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. testualmente recita "I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento";

Dato atto che:

- ai sensi dell'[art. 23-ter, comma 1, legge n. 114 del 2014](#), come modificato dall'[art. 8, comma 3-ter, legge n. 11 del 2015](#), poi dall'art. 1, comma 169, della legge n. 107 del 2015, la su detta disposizione, si applica alle gare bandite dal 1° novembre 2015;
- in forza del comma 3 della stessa norma, i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti (dal 1.01.2016, il testo della legge di stabilità, presentato al Senato e in corso di approvazione, possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro; il disegno di legge di stabilità 2016, trasmesso al Senato, prevede a partire dal 1° gennaio 2016 la possibilità per i Comuni con meno di 10 mila abitanti di procedere ad acquisti autonomi, anche in deroga a quanto stabilito all'articolo 33, comma 3-bis del Codice Appalti, per gli acquisti di importo sotto ai 40.000 euro

Dato atto, altresì, che, in base al primo periodo del riformulato comma 3-bis dell'art. 33 del Codice, i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi facendo ricorso ai seguenti modelli aggregativi:

- a) alle Unioni dei comuni costituite in base all'articolo 32 del decreto legislativo 15 agosto 2000, n. 267, ove esistenti; i Comuni non capoluogo possono essere già parte dell'Unione o possono decidere di associarsi ad un'Unione già costituita;
- b) ad un soggetto aggregatore, inteso secondo la definizione desumibile dal comma 1 dell'art. 9 del d.l. n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014, pertanto individuabile in linea generale allo stato attuale nella Consip s.p.a. e nelle centrali di committenza regionali; in base a quanto previsto dal comma 2 dello stesso art. 9, il novero dei soggetti aggregatori può risultare ampliato in base alla progressiva iscrizione all'elenco speciale presso l'AUSA;
- c) alle Province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56; il comma 88 dell'art. 1 della stessa legge di riforma stabilisce infatti che la Provincia può, d'intesa con i Comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive, assumendo pertanto il ruolo di Stazione Unica Appaltante (SUA).

Considerato che, l'innovato comma 3-bis individua, per i Comuni non capoluogo, un ulteriore modello organizzativo per assolvere all'obbligo di acquisizione di lavori, servizi e forniture con modalità aggregative, ossia permettendo la costituzione, tra gli stessi Comuni, di un apposito accordo consortile, tra di essi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle Province;

Atteso che:

- tale previsione, nella sua formulazione letterale, può ingenerare dubbi, soprattutto a fronte della precisa disposizione contenuta nell'art. 2, comma 186, lett. e) della legge n. 191/2009, ostativa alla costituzione di consorzi di funzioni.
- il riferimento all'utilizzo di uffici comuni (anche coinvolgendo le Province) delinea tale definizione come sinonimo di convenzione per la gestione associata, riconducendo pertanto al modello previsto dall'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000, il quale prevede tra le due possibili opzioni la costituzione di un ufficio comune (ponendo come alternativa l'individuazione tra gli enti aderenti alla gestione associata di un ente capofila).

Dato atto che:

- l'Amministrazione comunale, con nota n. 3542 del 11.12.2014, aveva manifestato, alla Provincia di Alessandria, a seguito di indagine conoscitiva avviata nei confronti dei Comuni ricadenti nel

proprio territorio, l'interesse a conferire mandato alla stessa, per le funzioni di stazione appaltante;

- la Provincia di Alessandria, con nota protocollo generale n. 54523 del 22.06.2015, pervenuta al protocollo del Comune di Cassano Spinola in data 9.07.2015, n. 2055 ha trasmesso lo schema di convenzione tipo, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale, n. 16/1432 del 4.06.2015, per lo svolgimento delle funzioni di stazione appaltante per i comuni sul territorio, ai sensi dell'art. 1, comma 88 della legge n. 56/2014;

Dato atto, altresì, che tra il Comune di Cassano Spinola, capofila ed il Comune di Gavazzana, è stata sottoscritta, in data 1.09.2015, la convenzione per la gestione in forma associata, di tutte le funzioni e servizi, ivi compresa la Centrale Unica di Committenza, in deroga ai criteri minimi di aggregazione previsti dalla regione Piemonte con L.R. n. 11/2012, in attesa del processo di fusione in atto, mediante la costituzione di uffici unici, coincidenti con le n. 3 Aree funzionali in cui si articola la struttura organizzativa del Comune di Cassano Spinola, avente decorrenza dalla medesima data;

Considerato opportuno, alla luce del vigente quadro normativo, che consente ai Comuni non capoluogo, la facoltà di ricorrere anche a più modelli, nel rispetto dei vincoli normativi vigenti, approvare lo schema tipo di convenzione della Provincia di Alessandria, disciplinante lo svolgimento da parte della stessa, in qualità di stazione appaltante e per conto del Comune di Cassano Spinola, la gestione delle procedure di gara, attraverso lo svolgimento dei servizi e attività specificate dettagliatamente all'art. 2 della convenzione medesima;

Dato atto che il Comune di Gavazzana si è riservato di provvedere all'approvazione di detta convenzione, con separato provvedimento;

Dato atto che il ricorso al diverso modello, sarà valutato di volta in volta, dal Responsabile dell'Area di competenza, in ragione delle differenti esigenze dell'ente, ai carichi di lavoro del momento, degli uffici interessati e delle concomitanti scadenze;

Udita la relazione del Sindaco e del Segretario comunale in proposito;

Visto in particolare l' art. 30 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Acquisiti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi, rispettivamente dai Responsabili di Area, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

Con voti favorevoli n. 8 contrari n. 0 astenuti n. 0, su n. 8 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. Di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione.
2. Di approvare lo schema tipo di convenzione della Provincia di Alessandria, disciplinante lo svolgimento da parte della stessa, in qualità di stazione appaltante e per conto del Comune di Cassano Spinola, la gestione delle procedure di gara, attraverso lo svolgimento dei servizi e attività specificate dettagliatamente all'art. 2 della convenzione medesima; allegata alla presente per diventarne parte integrante e sostanziale.
3. Di dare mandato al Responsabile dell'Area Tecnica Associata, di provvedere alla sottoscrivere della convenzione, approvata, autorizzandolo fin d'ora ad apportare le modifiche di ordine formale, che si renderanno necessarie, in particolare per quanto concerne la normativa citata da aggiornare in conformità all'intervenute modifiche.
4. Di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione favorevole,, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.n. 267/2000 e s.m.i

Letto approvato e sottoscritto.

F.to IL PRESIDENTE

F.to Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione:

☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del TUEL 267/2000.

Cassano Spinola, lì

F.to Il Segretario Comunale

☐ è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del TUEL 267/2000.

Cassano Spinola, lì

Il Segretario Comunale

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 17/12/2015 all'Albo Pretorio on-line nel sito Web istituzionale di questo Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì, 17/12/2015

F.to Il Segretario Comunale
